



# FILO DIRETTO CAR FINANCE (VFS)

MODELLO 8019 - 2025.002- EDIZIONE 01.12.2025

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI INFORTUNI DEL CONDUCENTE, ASSISTENZA

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
  - b) Dip Aggiuntivo;
  - c) Glossario;
  - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati all'Aderente e al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

## CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia  
800.894147

NUMERO dall'estero  
+39.039.9890720

### SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti  
danni di Nobis Assicurazioni che permette  
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



# CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Filo Diretto Car Finance (VFS)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite all'interno del Set Informativo.

## CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Furto e Incendio, Ricorso terzi da incendio, Eventi atmosferici, Atti vandalici, Rottura cristalli, Kasko, Infortuni del conducente e Garanzie Accessorie**. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.

Le garanzie di cui al presente contratto di assicurazione vengono commercializzate mediante le seguenti combinazioni:

- **COMBINAZIONE 1:** Incendio, furto (contenente anche la garanzia rapina);
- **COMBINAZIONE 2:** Incendio, furto (contenente anche la garanzia rapina), eventi naturali, atti vandalici o dolosi/eventi sociopolitici;
- **COMBINAZIONE 3:** Incendio, furto (contenente anche la garanzia rapina), kasko;
- **COMBINAZIONE 4:** Incendio, furto (contenente anche la garanzia rapina), eventi naturali, atti vandalici o dolosi/eventi sociopolitici, kasko.

### Garanzie Aggiuntive:

- **GARANZIA CRISTALLI** + Pacchetto Garanzie Accessorie (Capitolo 2);
- **INFORTUNI DEL CONDUCENTE**.



## CHE COSA È ASSICURATO?

### ✓ Incendio e Furto

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, entro il limite del valore di acquisto o del valore del veicolo stabilito dalle tabelle di degrado e fatta salva l'applicazione di eventuali degni, franchigie o scoperti, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
- b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.

### ✓ Eventi Atmosferici

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, entro il limite del valore di acquisto o del valore del veicolo stabilito dalle tabelle di degrado e fatta salva l'applicazione di eventuali degni, franchigie o scoperti, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, nonché cose trasportate dal vento.

### ✓ Ricorso Terzi da Incendio

L'Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione - così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni - risponde, fino alla concorrenza di euro 100.000,00 delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.

### ✓ Atti Vandalici

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, entro il limite del valore di acquisto o del valore del veicolo stabilito dalle tabelle di degrado e fatta salva l'applicazione di eventuali degni, franchigie o scoperti, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.

La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.

### ✓ Kasko

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, entro il limite del valore di acquisto o del valore del veicolo stabilito dalle tabelle di degrado e fatta salva l'applicazione di eventuali degni, franchigie o scoperti, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione.

La presente garanzia risulta essere operante anche nel caso in cui il sinistro sia conseguente ad operazioni di carico/scarico del veicolo assicurato. In caso di sinistro legato a questo specifico evento, l'importo massimo risarcibile per evento sarà pari ad euro 34.000,00 (fermo il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro).

### ✓ Rottura Cristalli

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

### ✓ Garanzie Accessorie

L'Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli

previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia.

Garanzie prestate:

- **Anticipo denaro** (valida solo per autocarri oltre 35 q.li): operante entro un massimale di euro 5.000,00;
- **Invio pezzi di ricambio all'estero** (valida per autocarri fino a 35 q.li e autocarri oltre 35 q.li): la prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice;
- **Spese di albergo** (valida per autocarri fino a 35 q.li e autocarri oltre 35 q.li): operante entro un massimale di euro 300,00 per evento;
- **Rientro passeggeri o proseguimento viaggio** (valida per autocarri fino a 35 q.li e autocarri oltre 35 q.li): il massimale è sia in Italia che all'estero di euro 500,00 per evento;
- **Invio taxi** (valida per autocarri fino a 35 q.li e autocarri oltre 35 q.li): operante fino ad un massimo di euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri;
- **Trasporto in autoambulanza** (valida per autocarri fino a 35 q.li e autocarri oltre 35 q.li): la prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l'anno ed è valida soltanto in Italia; Le spese di trasporto sono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di 200 km.
- **Piantonamento del veicolo** (valida per autocarri fino a 35 q.li e autocarri oltre 35 q.li): operante sino ad un importo massimo di euro 600,00 per evento e per anno assicurativo.

### ✓ Infortuni del Conducente

L'Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni che colpiscono il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.

Sono compresi in garanzia gli incidenti conseguenti a colpi di sole o di calore, stato di malore od incoscienza non sottesi da patologia conosciuta, nonché le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo. A deroga dell'art. 1900 Codice Civile, si considerano in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell'Assicurato.

**Somme assicurabili:**

Morte - Invalidità permanente: euro 100.000,00;

Rimborso spese da ricovero: euro 5.000,00.

Garanzie Prestate:

- **Invalidità permanente:** Qualora l'infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è accaduto, l'Impresa corrisponderà per tale titolo una indennità determinata in base alla somma assicurata per invalidità permanente ed alla percentuale di invalidità calcolata in base alla tabella delle percentuali di invalidità (tabella INAIL - D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e successive modifiche).
- **Morte:** Qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è accaduto, l'Impresa liquida ai Beneficiari, indicati dall'Assicurato o in mancanza, agli eredi legittimi, la somma assicurata per il caso di morte.
- **Rimborso spese di cura da ricovero:** In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza e che abbia comportato ricovero, l'Impresa, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa le spese relative al periodo di ricovero per rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami, nonché le spese per interventi chirurgici e precisamente: onorari del chirurgo, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'intervento. Il rimborso delle spese di cura è cumulabile con l'indennizzo per morte o per invalidità permanente.



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli:
  - usati di età superiore a 120 mesi dalla data di prima immatricolazione;
  - senza targa, fatta eccezione per i mezzi fermi su piazzali, autorimesse o simili, non ancora circolanti ed inseriti a telaio, purché per gli stessi sia già stata avviata la procedura per la immatricolazione e quest'ultima avvenga entro 90 giorni dalla richiesta di copertura;
  - con targa prova o con targa non italiana o non riconducibile alla Repubblica di San Marino o allo Stato della Città del Vaticano;
  - adibiti al trasporto infiammabili, materiali radioattivi, merci pericolose fatta eccezione ai veicoli adibiti al trasporto ADR di tutte le classi come risultante da carta di circolazione.
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli con valore commerciale inferiore ad euro 2.500,00;
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli con valore commerciale superiore ad euro 180.000,00;
- ✗ Non sono assicurabili le persone fisiche o giuridiche che non sottoscrivono un contratto di leasing con VFS Servizi Finanziari S.p.A.;
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli non classificati come Autocarri, Trattori, Rimorchi, Semirimorchi, Autotreni, Autoarticolati, Macchine Operatrici e gli Autobus.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

L'assicurazione non comprende:

- ! i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente/Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
  - ! i danni provocati da atti di terrorismo, scioperi, sommosse, guerra, guerra civile (dichiarata o meno) nonché da ogni altro evento socio-politico, salvo quanto disposto all'art. 14 (garanzia Atti vandalici) delle Condizioni di Assicurazione;
  - ! i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
  - ! i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, fatta salva l'azione del fulmine; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
  - ! i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
  - ! i danni non materiali;
  - ! i danni conseguenti a difetto di manutenzione dell'eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;
  - ! i danni verificatisi in conseguenza di terremoti;
  - ! Sono esclusi parimenti i danni conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici e/o dolosi (fatto salvo quanto previsto agli artt. 11 e 14 delle Condizioni di Assicurazione), atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
  - ! l'appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.
- Qualora il veicolo assicurato risulti adibito - temporaneamente o permanentemente - ad un uso diverso rispetto a quello dichiarato all'Impresa in sede di stipula del contratto, l'Impresa stessa si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta d'indennizzo.
- In ogni caso, l'assicurazione non potrà spiegare i propri effetti nei confronti di:
- ! veicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
  - ! macchinari e attrezzature ad uso industriale;
  - ! veicoli utilizzati in ambito aeroportuale qualora circolante sulle piste di decollo/atterraggio;
  - ! veicoli immatricolati con targa diversa da quella della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi di proprietà e/o in uso del medesimo assicurato e qualora tali mezzi siano assicurati con la presente polizza emessa dall'Impresa, l'esborso massimo complessivo esigibile da quest'ultima non potrà superare l'importo di euro 5.000.000,00.

### ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LE GARANZIE ACCESSORIE

- ! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri

fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.

Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.

- ! Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- ! L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'assicurato.
- ! L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'assicurato.
- ! L'Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell'evento sinistro.
- ! Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
- ! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

### ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi:

- ! durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti;
- ! se l'Assicurato, alla guida del veicolo al momento del sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ! se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione;
- ! durante le operazioni di carico/scarico del veicolo;
- ! in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, calamità naturali, esplosioni, contaminazioni radioattive;
- ! come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci);
- ! in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose.

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L'assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. L'Impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti, purché la denuncia avvenga entro un anno dalla data dell'infortunio.

Per gli Assicurati che abbiano compiuto il 75° anno di età, le somme assicurate, a partire dalla prima scadenza annua successiva al compimento, si intendono ridotte del 50% (cinquanta per cento), fermo il premio. Non sono considerate infortuni le ernie da sforzo.



## DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde).



## CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato o il Locatario ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente/Assicurato o il Locatario ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente deve consegnare all'Assicurato il presente Set Informativo e il Modulo di Adesione/Conferma di copertura. In alternativa, qualora l'adesione non avvenga mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione, il Contraente deve consegnare all'Assicurato il Set Informativo e un documento illustrativo dei costi di intermediazione. In ogni caso il Contraente ha l'onere di recepire e conservare la documentazione - predisposta ai sensi del comma che precede - attestante l'adesione dell'Assicurato al contratto di assicurazione.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, anche per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

L'Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettate dall'eventuale intermediario comunque inteso.

Il premio è comprensivo di imposta.



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un'efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.

La copertura assicurativa di ciascun veicolo resterà attiva fino alle ore 24.00 del 30° giorno successivo al termine del periodo di copertura prescelto e risultante dal Modulo di adesione/Conferma di copertura presente sul contratto di leasing.

L'assicurazione ha validità annuale alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante P.E.C. o lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell'altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

La durata della copertura assicurativa è pluriennale ed è compresa da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 120 mesi. La durata della copertura assicurativa, indicata nell'apposito Modulo di adesione/Conferma di copertura presente sul contratto di leasing, si intende nella forma di Premio Annuo predeterminato per ciascuna annualità. Resta inteso che in caso di veicolo usato la durata massima della copertura assicurativa non potrà eccedere il limite di 120 mesi dalla data di prima immatricolazione. In caso di disdetta del presente contratto/convenzione la copertura assicurativa delle singole applicazioni relative ai veicoli assicurati prima della scadenza della Convenzione stessa, proseguirà fino alla naturale scadenza dei relativi contratti di leasing.



## COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, l'Assicurato o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso, da effettuarsi a mezzo raccomandata AR o a mezzo PEC, ha effetto:

- nel caso di recesso dell'assicurato: dalla data di invio della sua comunicazione;
- nel caso di recesso dell'Impresa: trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato della comunicazione inviata dall'Impresa;

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

Dal momento di efficacia del recesso esercitato nei confronti del Contraente questi non potrà includere ulteriori applicazioni, restando inteso che le coperture relative alle applicazioni già in essere al momento del recesso resteranno attive fino alla loro naturale scadenza, escluso ogni tacito rinnovo.

L'Impresa inoltre potrà esercitare il recesso anche nei confronti di singole applicazioni particolarmente sinistrose che avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa. In quest'ultimo caso la restituzione del premio pagato e non goduto della singola applicazione verrà inserita nell'ambito della prima regolazione utile.

In caso di recesso per sinistro esercitato dall'Assicurato, l'Impresa, in assenza di sinistri riservati o liquidati, provvederà a rimborsare entro 60 giorni il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte dovute per legge.

In caso di estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, la copertura assicurativa cesserà di avere effetto dalla data di estinzione del leasing e l'Impresa restituisce al Contraente la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. In alternativa, l'Impresa, su richiesta dell'Assicurato/Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Resta inteso che, in caso di sinistro che comporti la perdita totale del bene, il premio versato per l'annualità in corso al momento del sinistro, in relazione al veicolo oggetto di danno totale, rimane comunque acquisito dall'Impresa.

## ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Filo diretto Car Finance (VFS)  
Versione n. 2 – Dicembre 2025 (ultimo disponibile)

### Scopo

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**, con sede Legale in 20864 Agrate Brianza (MB), Viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet [www.nobis.it](http://www.nobis.it), e-mail: [assicurazioni@nobis.it](mailto:assicurazioni@nobis.it), PEC: [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

### Esercizio 2024

#### Bilancio approvato il 28/03/2025

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 173.843.377 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 32.530.247,89.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192,7% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

**Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.**

### Prodotto



#### CHE COSA È ASSICURATO?

In merito alle Garanzie Incendio e Furto, Eventi Atmosferici, Ricorso Terzi da Incendio, Rottura cristalli, Atti Vandalici, Kasko, Garanzie Accessorie e Infortuni del Conducente non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Filo Diretto Car Finance (VFS). L'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la polizza al fine di ottenere la concessione del leasing.

Si rammenta che per le garanzie Incendio/Furto, Eventi atmosferici, Atti vandalici, Kasko l'indennizzo viene erogato entro il valore di acquisto o del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, fatta salva l'applicazione di eventuali degni, franchigie o scoperti. La garanzia Rottura cristalli prevede un massimale di €. 1.500,00 per sinistro/anno. La garanzia Ricorso terzi da incendio prevede un massimale di €. 100.000,00. La garanzia Infortunio del conducente prevede i seguenti massimali: Morte e Invalidità permanente sino ad €. 100.000,00, Rimborso spese da ricovero €. 5.000,00. I massimali relativi alle garanzie Accessorie variano a seconda della prestazione che viene attivata dall'Assicurato, da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 5.000,00. Per conoscere i massimali più nel dettaglio si rimanda alla Sezione III - CAPITOLO 2 - Art. 25 - pag. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

Non sono previste opzioni che comportino un aumento di premio per il prodotto Filo diretto Car Finance (VFS). Se il contratto ha una durata uguale o superiore a 24 mesi, Nobis applica una riduzione di premio del 5% ai sensi dell'articolo 1899 del codice civile.



#### CHE COSA NON È ASSICURATO?

##### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Filo Diretto Car Finance (VFS).



#### CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le esclusioni generali valide per tutte le garanzie sono già state elencate nel DIP Danni Filo Diretto Car Finance (VFS).

Di seguito, si riportano le esclusioni/limiti/franchigie/scoperti specifiche per ciascuna garanzia. Ulteriore franchigie o scoperti possono essere indicati in eventuali appendici.

##### Furto e incendio

In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo, l'Impresa indennizza all'Assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.

La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici).

<b>Eventi Atmosferici</b>	Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.
<b>Rottura Cristalli</b>	Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli. In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza.
<b>Ricorso Terzi da Incendio</b>	Sono in ogni caso esclusi i danni: a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo; b) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.
<b>Atti vandalici</b>	La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo. Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.
<b>Kasko</b>	Oltre alle esclusioni indicate nel Dip Danni, la garanzia non è altresì operante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;</li> <li>• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;</li> <li>• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;</li> <li>• in conseguenza di attività illecite;</li> <li>• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada;</li> <li>• se i danni risultano causati da atti vandalici, fatta eccezione l'operatività della specifica garanzia prevista dall'art. 14;</li> <li>• in caso di danni conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce.</li> </ul> L'Impresa non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia. Rimangono comunque esclusi dalla garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, re-immatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non materiali subiti dal veicolo.
<b>Garanzie Accessorie</b>	<b>Anticipo denaro</b> (valida solo per autocarri oltre 35 q.li): La prestazione è subordinata a previa garanzia di copertura bancaria in Italia fornita per iscritto all'Impresa da un garante (familiare o datore di lavoro o istituto bancario) dell'Assicurato; <b>Invio pezzi di ricambio all'estero</b> (valida per autocarri fino a 35 q.li e autocarri oltre 35 q.li). Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali; <b>Spese di albergo</b> (valida per autocarri fino a 35 q.li e autocarri oltre 35 q.li): l'Impresa tiene a proprio carico le spese relative al pernottamento e alla prima colazione. Le spese diverse da quelle appena indicate rimangono a carico dell'Assicurato.
<b>Infortunio del Conducente</b>	<b>Invalidità permanente</b> Resta inteso che sarà operante una franchigia relativa di 5 punti percentuali e che nulla è dovuto per invalidità permanenti inferiori a tale percentuale. Tuttavia, qualora l'invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado pari o superiore al 66% l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata senza applicazione di alcuna franchigia. L'indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. <b>Morte</b> L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. <b>Rimborso spese di cura da ricovero</b> L'Impresa provvederà al rimborso delle spese di cura previste in garanzia solo se sostenute durante il periodo di ricovero, restando escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera. Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative fatture, notule e ricevute debitamente quietanzate.
<b>Rivalsa:</b> L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati. Relativamente alla garanzia Infortuni del Conducente, salvo che per le spese di cura da ricovero, l'Impresa rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. verso i Terzi responsabili dell'infortunio.	



## A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto a Ditte individuali o Persone giuridiche che sottoscrivono un contratto di leasing con VFS Servizi Finanziari S.p.a. per un veicolo che presenta le seguenti caratteristiche:

- che sia classificato come Autocarro, Trattore, Rimorchio, Semirimorchio, Autotreno, Autoarticolato, Autobus, Macchine Operatrici;
- che riporti targa Italiana, della repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano;
- che sia di prima immatricolazione oppure usato.

Il prodotto è rivolto a coloro che vogliono proteggere se stessi, il proprio veicolo e il proprio patrimonio dai seguenti rischi: incendio, furto, eventi atmosferici, rottura cristalli, atti vandalici, urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione (kasko), necessità di assistenza, infortuni del conducente, ricordo terzi da incendio.



## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

**Costi d'intermediazione:** la quota media spettante all'Intermediario per il Ramo 1 (Infortuni) è pari al 35,13%, per il Ramo 3 (CVT) è pari al 32,11% e per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 35,49%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB - fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it. Risposta al Reclamo entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Al presente contratto di assicurazione si applica il seguente trattamento fiscale: - Ramo 1 - Infortuni (garanzia Infortunio del Conducente) imposte sul premio pari al <b>2,50%</b> ; - Ramo 3 - CVT (garanzie Furto e Incendio, Eventi Atmosferici, Rottura Cristalli, Ricorso Terzi da Incendio, Atti vandalici, Kasko): imposte sul premio pari al <b>13,50%</b> ; - Ramo 18 - Assistenza: imposte sul premio pari al <b>10%</b> .  Il premio versato per la garanzia Infortuni del Conducente può essere detratto nella <b>misura del 19%</b> solamente se il conducente viene identificato in polizza e se la copertura ha ad oggetto il rischio morte o l'invalidità permanente superiore al 5% (con un limite di 530 euro di spesa, anche in presenza di più contratti). In ogni caso, sono detraibili le sole spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.  Tutte le altre garanzie contemplate nel presente contratto non rientrano tra quelle per le quali la legge prevede la detrazione fiscale del premio.
---	---

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

<b>SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI</b> .....	<b>1</b>
<b>SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b> .....	<b>3</b>
PREMESSA.....	3
A. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA .....	3
B. VEICOLI ASSICURABILI.....	3
C. VEICOLI NON ASSICURABILI .....	3
D. DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE (i.e. le Applicazioni) .....	3
E. ESTINZIONE ANTICIPATA.....	3
F. PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA .....	3
G. LIMITI ASSUNTIVI.....	3
H. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE.....	3
I. CLAUSOLA BROKER .....	4
L. DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1899 DEL CODICE CIVILE .....	4
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Determinazione del premio .....	4
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	4
Art. 3 – Durata del contratto – Tacito rinnovo .....	4
Art. 4 – Validità territoriale.....	4
Art. 5 – Oneri fiscali.....	4
Art. 6 – Rinvio alle norme di legge .....	4
Art. 7 – Rivalsa .....	4
Art. 8 – Recesso in caso di sinistro .....	5
Art. 9 – Vincolo ( <i>in vigore del contratto di leasing è sempre operante la lettera a) a favore di VFS Servizi Finanziari Spa</i> ).....	5
Art. 9 Bis – Sanctions Clause.....	5
<b>SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI</b> .....	<b>6</b>
Art. 10 – Garanzia incendio e furto .....	6
Art. 11 – Garanzia eventi atmosferici .....	6
Art. 12 – Garanzia rottura cristalli.....	6
Art. 13 – Garanzia ricorso terzi da incendio.....	6
Art. 14 – Garanzia atti vandalici.....	7
Art. 15 – Garanzia kasko.....	7
15.1 – Oggetto della garanzia.....	7
15.2 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia kasko .....	7
15.3 – Criteri di indennizzo kasko.....	7
<b>NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI AL CAPITOLO 1</b> .....	<b>7</b>
Art. 16 – Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie .....	7
Art. 17 – Danni consequenziali .....	8
Art. 18 – Determinazione del valore assicurato e del premio .....	8
Art. 19 – Determinazione dell'ammontare del danno.....	8
<b>CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO</b> .....	<b>8</b>
Art. 20 – Liquidazione dei danni – Nomina dei periti .....	9
Art. 21 – Pagamento dell'indennizzo .....	9
Art. 22 – Clausola responsabilità civile autoveicoli .....	9
Art. 23 – Recupero del veicolo.....	9
Art. 24 – Beneficiario dell'indennizzo .....	9
<b>CAPITOLO 2 – GARANZIE ACCESSORIE</b> .....	<b>10</b>
Art. 25 – Garanzie Accessorie .....	10
Art. 26 – Esclusioni e limiti specifici per le garanzie accessorie .....	11
<b>CAPITOLO 3 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE</b> .....	<b>11</b>
Art. 27 – Garanzia infortuni del conducente.....	11
Art. 28 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia infortuni del conducente.....	11
Art. 29 – Garanzie prestate .....	12
Art. 29 Bis – Rinuncia all'azione di rivalsa .....	12
Art. 29 Ter – Controversie - Arbitrato irrituale .....	12
<b>SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO</b> .....	<b>13</b>
Art. 30 – Denuncia del sinistro .....	13
<b>APPENDICE NORMATIVA</b> .....	<b>15</b>
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) .....	17

## SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, con l'iniziale in maiuscolo, essi assumono il significato di seguito indicato.

**Alienazione:** la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo;

**Allattamento:** Il complesso delle attrezzature installate sul telaio del veicolo commerciale/industriale, che ne completano l'immatricolazione. L'allattamento è garantito a condizione che il suo valore rientri nel capitale assicurato. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tale allattamento deve essere comprovata da apposita documentazione/fattura.

**Accessori:** le apparecchiature/installazioni aggiuntive **rispetto** alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali "accessori" devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (**esclusa** comunque ogni loro parte amovibile).

Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione.

**Assicurato:**

a) nelle prestazioni di Assistenza: il conducente del veicolo, sia esso il Contraente o la persona da lui autorizzata all'uso dello stesso, nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;

b) nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

c) nelle prestazioni di infortuni: il Contraente o, nel caso di azienda, la persona da essa autorizzata.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Centrale Operativa:** la struttura dell'Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;

**Certificato di copertura/Modulo di adesione/Scheda di polizza/Applicazione:** il documento rilasciato per il tramite del Contraente all'Assicurato/Aderente al momento dell'adesione alla copertura assicurativa attestante l'operatività delle garanzie contrattualmente previste per il singolo veicolo;

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

**Danno parziale:** ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;

**Danno totale:** ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;

**Degrado d'uso:** deprezzamento di un bene dovuto a usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà;

**Durata contratto:** il periodo di validità del contratto, concordato tra l'Impresa ed il Contraente;

**Durata applicazioni:** il periodo di validità della singola applicazione, corrispondente alla durata del leasing, concordata tra il Contraente e l'Assicurato;

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

**Eurotax:** pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore destinata agli operatori professionali del settore automobilistico. Tale pubblicazione si articola in "Eurotax blu" (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) ed "Eurotax giallo" (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basati su indagini di mercato;

**Furto:** è il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

**Franchigia:** importo minimo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato al momento dell'applicazione dello scoperto contrattualmente previsto;

**Guasto:** il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali;

**Impresa:** Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

**Incendio:** combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi ed essere originata anche da propagazione;

**Incidente:** l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

**Indennizzo o Indennità:** la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente;

**Locatario:** Il soggetto che stipula il contratto di locazione finanziaria con il Contraente;

**Legittimo Conducente:** proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;

**Proprietario del veicolo:** l'intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

**Quattroruote:** pubblicazione mensile dell'Editoriale Domus S.p.A.;

**Rapina:** la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;

**Regola proporzionale:** se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro (sottoassicurazione), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del sinistro. È previsto all'art. 1907 del Codice Civile;

**Residenza:** il luogo in cui il Locatario ha stabilito la sua dimora abituale/sede (primaria o secondaria) come risulta dal certificato anagrafico/visura camerale;

**Rete convenzionata:** le carrozzerie che hanno sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa.

Durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla "rete convenzionata" (con esclusione di quanto previsto per la procedura di pagamento diretto) le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato;

**Rete NON convenzionata:** le carrozzerie che non hanno sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa.

Se la carrozzeria convenzionata segnalata dall'Impresa ha sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.

**Scoperto:** la parte di danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;

**Scoppio:** il repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Spese di soccombenza:** spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;

**Terzo:** non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia.

**Transazione:** accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso anche giudiziale;

**Usura:** il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso: l'usura s'individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita a un perito.


**Valore commerciale:** il valore di mercato al momento del sinistro desunto dalla media matematica delle quotazioni risultanti da Eurotax Giallo Veicoli Industriali ed Eurotax blu Veicoli Industriali.

**Valore del veicolo:** la somma (comprensiva di accessori) dichiarata dal Contraente/Assicurato.

**Veicolo:** mezzo meccanico di trasporto guidato dall'assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private, immatricolato in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. Il veicolo assicurato è quello identificato in polizza/applicazione/certificato/modulo di adesione/scheda.

***Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente Set Informativo.***

Il Rappresentante legale  
dr. Pietro Cazzola



## SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Filo diretto Car Finance (VFS) – 2025.002 ed. 2025-12 – Ultimo aggiornamento 01/12/2025

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate **in verde** le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

### PREMESSA

#### A. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome e per conto di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e tutti i diritti nascenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli Assicuratori. L'accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato secondo il contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

L'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la polizza al fine di ottenere la concessione del leasing.

#### B. VEICOLI ASSICURABILI

Con il presente contratto si possono assicurare i seguenti veicoli:

1. Autocarri, trattori, rimorchi, semirimorchi, autotreni, autoarticolati, autobus, macchine operatrici di prima immatricolazione;
2. Autocarri, trattori, rimorchi, semirimorchi, autotreni, autoarticolati, autobus, macchine operatrici usati che non abbiano più di 120 mesi (10 anni) dalla data di prima immatricolazione.

#### C. VEICOLI NON ASSICURABILI

Veicoli usati di età superiore a 120 mesi dalla data di prima immatricolazione;

Veicoli senza targa, fatta eccezione per i mezzi fermi su piazzali, autorimesse o simili, non ancora circolanti ed inseriti a telaio, purché per gli stessi sia già stata avviata la procedura per la immatricolazione e quest'ultima avvenga entro 90 giorni dalla richiesta di copertura;

Veicoli con targa prova;

Veicoli adibiti al trasporto infiammabili, materiali radioattivi, merci pericolose fatta eccezione ai veicoli adibiti al trasporto ADR di tutte le classi come risultante da carta di circolazione.

Tutti i rischi non espressamente contemplati nel presente accordo.

#### D. DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE (i.e. le Applicazioni)

La durata della copertura assicurativa è pluriennale ed è compresa da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 120 mesi. La durata della copertura assicurativa, indicata nell'apposito Modulo di adesione/Conferma di copertura presente sul contratto di leasing, si intende nella forma di Premio Annuo predeterminato per ciascuna annualità. Resta inteso che in caso di veicolo usato la durata massima della copertura assicurativa non potrà eccedere il limite di 120 mesi dalla data di prima immatricolazione. In caso di disdetta del presente contratto/convenzione la copertura assicurativa delle singole applicazioni relative ai veicoli assicurati prima della scadenza della Convenzione stessa, proseguirà fino alla naturale scadenza dei relativi contratti di leasing.

#### E. ESTINZIONE ANTICIPATA

In caso di estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, la copertura assicurativa cesserà di avere effetto dalla data di estinzione del leasing e l'Impresa restituisce al Contraente la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. In alternativa, l'Impresa, su richiesta dell'Assicurato/Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Resta inteso che, in caso di sinistro che comporti la perdita totale del bene, il premio versato per l'annualità in corso al momento del sinistro, in relazione al veicolo oggetto di danno totale, rimane comunque acquisito dall'Impresa.

#### F. PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa di ciascun veicolo resterà attiva fino alle ore 24.00 del 30° giorno successivo al termine del periodo di copertura prescelto e risultante dal Modulo di adesione/Conferma di copertura presente sul contratto di leasing.

#### G. LIMITI ASSUNTIVI

Il limite assuntivo viene stabilito da un minimo di € 2.500 ad un massimo di € 180.000,00 così come risultante dal contratto di leasing.

#### H. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Prima dell'adesione alla copertura assicurativa il Contraente deve consegnare all'Assicurato il presente Set Informativo e il Modulo di adesione/Conferma di copertura (vedi fac-simile in calce al presente contratto) indicante l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dall'Assicurato, con l'evidenza dell'importo percepito dall'Intermediario. In alternativa, qualora l'adesione non avvenga mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione, il Contraente deve consegnare all'Assicurato il Set Informativo e un documento illustrativo dei costi di cui al periodo precedente.

In ogni caso il Contraente ha l'onere di recepire e conservare la documentazione – predisposta ai sensi del comma che precede - attestante l'adesione dell'Assicurato al contratto di assicurazione.

## **I. CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al Broker MAG SPA; pertanto, ogni comunicazione fatta dal Broker all'Impresa s'intenderà come fatta dal Contraente ed ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker s'intenderà come fatta all'Impresa. In caso di contrasto fra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle personalmente fatte dal Contraente, prevarranno queste ultime. Il Broker incassa, in nome e per conto dell'Impresa, il premio dovuto per la presente assicurazione, impegnandosi come semplice depositario sino alla rimessa all'Impresa secondo gli accordi di collaborazione in essere tra Impresa e Broker.

## **L. DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1899 DEL CODICE CIVILE.**

Il Contraente dichiara di essere a conoscenza del fatto che, se il contratto ha una durata uguale o superiore a 24 mesi, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., applica una riduzione di premio del 5% ai sensi dell'articolo 1899 del codice civile; in conseguenza di ciò, l'aderente è consapevole del fatto che non gli è possibile disdettare il contratto prima della scadenza prevista in polizza o, se il contratto supera i 5 anni, prima della scadenza della quinta annualità, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale esercita la facoltà di recesso;

### **Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

Il premio è determinato in base ai dati indicati sul modulo di adesione/conferma di copertura con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza del Locatario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Locatario.

Il Contraente/Assicurato e/o il Locatario del veicolo sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.

### **Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Per aderire al presente contratto deve essere pagata la prima rata di premio prevista; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un'efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

L'Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall'eventuale intermediario comunque inteso.

Si conviene altresì che in caso di involontari errori, omissioni o ritardi nelle notifiche da parte della Contraente o del Broker all'Impresa, le singole coperture assicurative (i.e. Applicazioni) saranno comunque operative a condizione che il Contraente o il Broker siano in grado di dimostrare con idonea documentazione l'errore di notifica e l'avvenuta sottoscrizione del Modulo di Adesione in epoca antecedente e con data certa. Il calcolo del relativo premio verrà effettuato dall'effettivo inizio del leasing e della relativa copertura.

In caso di danno totale, il Contraente/Assicurato è tenuto a corrispondere la parte di premio o gli eventuali frazionamenti premio successivi alla risoluzione del contratto per sinistro e relativi al periodo intercorrente tra la data del sinistro stesso e la data di scadenza dell'annualità assicurativa in corso. Tale adempimento deve essere documentato dal Contraente/Assicurato all'atto della richiesta di pagamento del sinistro.

### **Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO - TACITO RINNOVO**

Il contratto ha validità annuale ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante P.E.C. o lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell'altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

### **Art. 4 - VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde).

### **Art. 5 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

### **Art. 7 - RIVALSA**

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati, del Contraente/Assicurato, del Locatario/Noleggiante/Aderente e dei loro dipendenti/collaboratori.

## **Art. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, l'Assicurato o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, ha effetto:

- **nel caso di recesso dell'Assicurato:** dalla data di invio della sua comunicazione;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato della comunicazione inviata dall'Impresa;

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

Dal momento di efficacia del recesso esercitato nei confronti del Contraente questi non potrà includere ulteriori applicazioni, restando inteso che le coperture relative alle applicazioni già in essere al momento del recesso resteranno attive fino alla loro naturale scadenza, escluso ogni tacito rinnovo.

L'Impresa inoltre potrà esercitare il recesso anche nei confronti di singole applicazioni particolarmente sinistrose che avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa. In quest'ultimo caso la restituzione del premio pagato e non goduto della singola applicazione verrà inserita nell'ambito della prima regolazione utile.

In caso di recesso per sinistro esercitato dall'Assicurato, l'Impresa, in assenza di sinistri riservati o liquidati, provvederà a rimborsare entro 60 giorni il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte dovute per legge.

## **Art. 9 - VINCOLO (in vigore del contratto di leasing è sempre operante la lettera a) a favore di VFS Servizi Finanziari Spa).** **a) per i veicoli locati in leasing**

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato al PRA a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente/Assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sulla scheda di polizza, l'Impresa si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- a comunicare all'Ente vincolatario, con lettera raccomandata, il ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che l'Impresa potrà dare regolare disdetta della polizza da inoltrarsi al Contraente/Assicurato ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del leasing indicata nella scheda di polizza, salvo che l'Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall'Ente vincolatario.

## **b) per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore.**

La presente polizza è vincolata sino alla data indicata sulla scheda di polizza e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente finanziatore, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- non pagare, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata nella scheda di polizza, salvo che l'Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall'Ente finanziatore.

## **Art. 9 Bis - SANCTIONS CLAUSE**

In nessun caso gli assicuratori/riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

## SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (*Corpi Veicoli Terrestri – Garanzie Accessorie – Infortuni del Conducente*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

Le garanzie di cui al presente contratto di assicurazione vengono commercializzate mediante le seguenti combinazioni:

- COMBINAZIONE 1: Incendio, furto (che comprende anche la garanzia rapina);
- COMBINAZIONE 2: Incendio, furto (che comprende anche la garanzia rapina), eventi naturali, atti vandalici o dolosi/eventi sociopolitici;
- COMBINAZIONE 3: Incendio, furto (che comprende anche la garanzia rapina), kasko;
- COMBINAZIONE 4: Incendio, furto (che comprende anche la garanzia rapina), eventi naturali, atti vandalici o dolosi/eventi sociopolitici, kasko;

### Garanzie Aggiuntive:

- GARANZIA CRISTALLI + Pacchetto Garanzie Accessorie (Capitolo 2);
- INFORTUNI DEL CONDUCENTE.

Si riporta all'attenzione del Contraente e del Locatario che eventuali franchigie e scoperti vengono indicati in apposite appendici.

## CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI

### Art. 10 – GARANZIA INCENDIO E FURTO

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
- b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.

In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo, l'Impresa indennizza all'Assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.

La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici).

### Art. 11 – GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, nonché cose trasportate dal vento.

Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.

### Art. 12 – GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza.

### Art. 13 – GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di euro 100.000,00 delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
- b) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

## Art. 14 – GARANZIA ATTI VANDALICI

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.

La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.

Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.

## Art. 15 – GARANZIA KASKO

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

### 15.1 – Oggetto della garanzia

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- **urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione.**

La presente garanzia risulta essere operante anche nel caso in cui il sinistro sia conseguente ad operazioni di carico/scarico del veicolo assicurato. In caso di sinistro legato a questo specifico evento, l'importo massimo risarcibile per evento sarà pari ad euro 34.000,00 (fermo il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro).

Rimangono comunque esclusi dalla garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, re-immatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non materiali subiti dal veicolo.

### 15.2 – Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Kasko

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 16 (rubricato "Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie"), la garanzia non è altresì operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
- in conseguenza di attività illecite;
- se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada;
- se i danni risultano causati da atti vandalici, fatta eccezione l'operatività della specifica garanzia prevista dall'art. 14;
- in caso di danni conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce.

L'Impresa non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.

### 15.3 – Criteri di indennizzo Kasko

- In caso di sinistro con responsabilità totale di Terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti.
- In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell'assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e lo scoperto pattuiti in polizza.

Tuttavia, in ogni caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità intervenute).

## NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI AL CAPITOLO 1

### Art. 16 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

L'assicurazione non comprende:

- i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente/Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- i danni provocati da atti di terrorismo, scioperi, sommosse, guerra, guerra civile (dichiarata o meno) nonché da ogni altro evento socio-politico, salvo quanto disposto all'art. 14 (garanzia Atti vandalici);
- i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
- i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, fatta salva l'azione del fulmine; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- i danni non materiali;
- i danni conseguenti a difetto di manutenzione dell'eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;
- i danni verificatisi in conseguenza di terremoti;
- Sono esclusi parimenti i danni conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici e/o dolosi (fatto salvo quanto previsto agli artt. 11 e 14), atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- l'appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.

Qualora il veicolo assicurato risulti adibito – temporaneamente o permanentemente – ad un uso diverso rispetto a quello dichiarato all'Impresa in sede di stipula del contratto, l'Impresa stessa si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta d'indennizzo.

In ogni caso, l'assicurazione non potrà spiegare i propri effetti nei confronti di:

- veicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
- macchinari e attrezzature ad uso industriale;
- veicoli utilizzati in ambito aeroportuale qualora circolante sulle piste di decollo/atterraggio;
- veicoli immatricolati con targa diversa da quella della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi di proprietà e/o in uso del medesimo assicurato e qualora tali mezzi siano assicurati con la presente polizza emessa dall'Impresa, l'esborso massimo complessivo esigibile da quest'ultima non potrà superare l'importo di euro 5.000.000,00.

#### Art. 17- DANNI CONSEGUENZIALI

Si conviene che, a seguito del verificarsi di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la copertura assicurativa è estesa anche ai danni materiali consequenziali subiti dal veicolo assicurato, a condizione che gli stessi siano riconducibili in nesso di causa diretto ed esclusivo all'evento risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata con il sottolimito di euro 34.000,00 per sinistro.

Rimangono comunque esclusi dalla garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, re-immatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non materiali subiti dal veicolo.

#### Art. 18 – DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

All'atto della stipulazione della polizza il Contraente dichiara:

- a) la marca, il modello e l'allestimento del veicolo da assicurare;
- b) il mese/anno di prima immatricolazione del veicolo, anche se l'immatricolazione fosse avvenuta all'estero;
- c) il valore del veicolo, comprensivo del valore degli accessori eventualmente installati;
- d) la durata del contratto di leasing.

Il valore assicurato del veicolo e il relativo premio annuale sono determinati secondo criteri di quantificazione concordati tra Impresa e Contraente.

#### Art. 19 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni di cui al presente contratto, l'Assicurato deve contattare l'Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della denuncia del sinistro. L'Impresa rimborsa secondo le modalità contrattuali previste.

#### CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

##### 1 Danno Parziale

- nei primi 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado;
- al quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 25%;
- dopo il quinto anno dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 50%.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

In ogni caso, l'Impresa rimborserà il costo orario della mano d'opera con il limite massimo di euro 55,00 (cinquantacinque/00) + IVA all'ora.

**TABELLA DI DEGRADO PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI (DANNO PARZIALE)**

ANNO DI 1° IMM.	PERCENTUALE DI INDENNIZZO
1°, 2° e 3° ANNO	100%
4° ANNO	75%
5° ANNO ANNI SUCCESSIVI	50%

##### 2 Danno Totale

L'Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo i criteri indicati nella tabella che segue, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.

**TABELLA DI DEGRADO PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI (DANNO TOTALE)**

ANNO DI 1° IMM.	PERCENTUALE DI INDENNIZZO
1° ANNO	100% (solo per veicoli di 1° immatricolazione)
2° ANNO	90% (solo durante il 2° anno di immatricolazione)
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO ANNI SUCCESSIVI	Valore commerciale (rif. EUROTAX)

L'Impresa rimborsa dunque il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia. In caso di perdita totale avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l'indennizzo verrà determinato senza dedurre dalla fattura d'acquisto il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado. In caso di perdita totale avvenuta dopo il 12mo mese dalla data di prima immatricolazione (13° mese) e fino al ventiquattresimo mese (24° mese) dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato deducendo dall'importo indicato nella fattura di acquisto, un deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado pari al 10%.

#### **Art. 20 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI**

Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato, la valutazione dei danni è effettuata mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'assicurato.

Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo presso l'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese delle competenze del terzo.

Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

#### **Art. 21 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori.

In caso di furto totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l'Impresa si riserva l'applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro.

In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia della fattura di acquisto (se possibile) nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:

- individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato);
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).

In caso di incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

L'Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l'avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l'indennizzo.

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati od ipotecari.

La cessione da parte dell'Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell'Impresa (derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in assenza di espressa autorizzazione preventiva rilasciata dall'Impresa all'Assicurato, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, s'impegna a rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l'Impresa da ogni e qualsivoglia contestazione che le dovesse essere mossa dal cessionario del credito.

#### **Art. 22 - CLAUSOLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI**

Il Contraente/Assicurato dichiara che il veicolo identificato in polizza è assicurato con polizza in corso di validità per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto previsto dalla legge 990/69 nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. "Codice della Strada") e successive modifiche.

Qualora al momento del sinistro kasko, a seguito di verifiche effettuate dall'Impresa, il veicolo risulti non assicurato per la garanzia Responsabilità Civile Auto, il sinistro non sarà indennizzabile dalla presente polizza.

Resta fatto salvo quanto previsto nelle Premesse, Lettera C, secondo capoverso.

#### **Art. 23 - RECUPERO DEL VEICOLO**

L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso. In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest'ultimo.

Prima che l'Impresa proceda alla liquidazione del danno l'Assicurato si impegna a rilasciarle atto di procura a vendere al fine di agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato nel caso di ritrovamento dopo l'indennizzo.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l'Assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dall'Impresa.

#### **Art. 24 - BENEFICIARIO DELL'INDENNIZZO**

La qualifica di Beneficiario delle prestazioni assicurative è assunta dal locatore del contratto di leasing. L'indennizzo liquidato secondo il contratto non può dunque essere pagato se non nei confronti o con il consenso del Beneficiario, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

L'Impresa si obbliga ad informare tempestivamente la società Contraente/Intestataria al P.R.A. dei beni assicurati, di ogni denuncia di sinistro effettuata dall'Assicurato/locatario del contratto di leasing sia al momento dell'apertura che prima della predisposizione della quietanza di liquidazione.

## CAPITOLO 2 – GARANZIE ACCESSORIE

### Art. 25 – GARANZIE ACCESSORIE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

#### LE ATTIVITÀ DI SERVIZIO INSERITE NELLA GARANZIA ASSISTENZA SONO OFFERTE A TITOLO GRATUITO

##### Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L'assistenza è materialmente erogata dalla Centrale Operativa dell'Impresa presso la quale opera la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.

##### Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa componendo il numero verde **800.894147**; dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico +39.039.9890.720 ed in caso di chiamate dall'estero l'Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'assicurato. La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno per accogliere le richieste dell'Assicurato. L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'assicurato, su richiesta dell'Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

##### Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Centrale Operativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

#### Garanzie prestate:

##### Anticipo denaro

###### (valida solo per autocarri oltre 35 q.li)

Se l'Assicurato si trova nella situazione di dover forzatamente sostenere delle spese impreviste e non sia in grado di provvedere al pagamento di tali spese per mancanza/insufficienza di disponibilità finanziaria immediata o perché ha subito il furto o lo smarrimento di ogni forma di pagamento disponibile (contanti, assegno, carta di credito od altro), la Centrale Operativa anticiperà la somma necessaria, rendendola disponibile nel più breve tempo possibile presso la località e il luogo ove si presenta la necessità, entro un massimale di Euro 5.000,00.

I casi che danno diritto alla prestazione sono: pagamento di riparazioni meccaniche/carrozzeria (compresi i cristalli) abbandono e demolizione del veicolo a seguito di guasto o incidente, acquisto di carburante, spese di prima necessità (vitto, alloggio), spese amministrative (rifacimento documenti personali o del veicolo indispensabili per il proseguimento del viaggio ed il relativo rientro).

La prestazione è subordinata a previa garanzia di copertura bancaria in Italia fornita per iscritto all'Impresa da un garante (familiare o datore di lavoro o istituto bancario) dell'Assicurato. Tale garanzia prevede il rimborso della somma anticipata entro 10 giorni dall'evento. Oltre tale termine l'Impresa avrà facoltà di applicare gli interessi di legge nonché attivarsi per la tutela dei propri interessi.

##### Invio pezzi di ricambio all'estero

###### (valida per autocarri fino a 35 q.li e autocarri oltre 35 q.li)

Se il veicolo si trova all'estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l'evento, la Centrale Operativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l'Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice.

La prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

##### Spese di albergo

###### (valida per autocarri fino a 35 q.li e autocarri oltre 35 q.li)

Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Centrale Operativa organizza e l'Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'Assicurato.

##### Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio

###### (valida per autocarri fino a 35 q.li e autocarri oltre 35 q.li)

Se il veicolo si trova ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Centrale Operativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica/biglietto ferroviario prima classe/passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all'estero di euro 500,00 per evento.

## **Invio taxi**

### **(valida per autocarri fino a 35 q.li e autocarri oltre 35 q.li)**

Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Centrale Operativa invia un taxi fino all'officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l'immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L'Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.

## **Trasporto in autoambulanza**

### **(valida per autocarri fino a 35 q.li e autocarri oltre 35 q.li)**

Qualora l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Centrale Operativa organizza il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza.

Le spese di trasporto sono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l'anno ed è valida soltanto in Italia.

## **Piantonamento del veicolo**

### **(valida per autocarri fino a 35 q.li e per autocarri oltre 35 q.li)**

Qualora in caso di guasto, incendio, incidente, tentato furto, ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanga immobilizzato in condizioni tali da richiedere la custodia dei beni trasportati l'Impresa provvede ad organizzare la vigilanza dei beni trasportati per il tempo necessario ad effettuare il trasporto del veicolo e/o le riparazioni atte a ripristinare la sicurezza del veicolo.

I costi di intervento sono a carico dell'Impresa sino ad un importo massimo di Euro 600,00 per evento e per anno assicurativo.

## **Art. 26 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LE GARANZIE ACCESSORIE**

- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.
- Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'assicurato.
- L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'assicurato.
- L'Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell'evento sinistro.
- Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

## **CAPITOLO 3 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE**

### **Art. 27 – GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE**

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni che colpiscono il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.

Sono compresi in garanzia gli incidenti conseguenti a colpi di sole o di calore, stato di malore od incoscienza non sottesi da patologia conosciuta, nonché le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo .

Non sono considerate infortuni le ernie da sforzo.

Per le prestazioni offerte dalla presente garanzia si rimanda a quanto indicato all'art. 29 (Garanzie prestate).

A deroga dell'art. 1900 Codice Civile, si considerano in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell'Assicurato.

### **Somme assicurabili**

Se prescelta la garanzia, l'Assicurato beneficerà della garanzia operante in base alla seguente combinazione di somme assicurabili:

combinazione A):	morte - inv. perm.:	Euro 100.000,00.
	rimborso spese da ricovero:	Euro 5.000,00.

### **Art. 28 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE**

**Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi:**

- durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti;
- se l'Assicurato, alla guida del veicolo al momento del sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione;
- durante le operazioni di carico/scarico del veicolo;
- in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, calamità naturali, esplosioni, contaminazioni radioattive;
- come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci);
- in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose.

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L'assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni.

L'Impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti, purché la denuncia avvenga entro un anno dalla data dell'infortunio.

Per gli Assicurati che abbiano compiuto il 75° anno di età, le somme assicurate, a partire dalla prima scadenza annua successiva al compimento, si intendono ridotte del 50% (cinquanta per cento), fermo il premio.

## **Art. 29 – GARANZIE PRESTATE**

### **Invalità permanente**

Qualora l'infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è accaduto, l'Impresa corrisponderà per tale titolo una indennità determinata in base alla somma assicurata per invalidità permanente ed alla percentuale di invalidità calcolata in base alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 (tabella INAIL) e successive modifiche.

Il tutto fermo restando che sarà operante una franchigia relativa di 5 punti percentuali e che nulla è dovuto per invalidità permanenti inferiori a tale percentuale.

Tuttavia, qualora l'invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado pari o superiore al 66% l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata senza applicazione di alcuna franchigia.

L'indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte.

### **Morte**

Qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è accaduto, l'Impresa liquida ai Beneficiari, indicati dall'Assicurato o in mancanza, agli eredi legittimi, la somma assicurata per il caso di morte.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato (entro un anno dall'infortunio) muore in conseguenza del medesimo infortunio, l'Impresa corrisponde ai Beneficiari l'eventuale differenza tra indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.

### **Rimborso spese di cura da ricovero**

In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza e che abbia comportato ricovero, l'Impresa, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa le spese relative al periodo di ricovero per rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami, nonché le spese per interventi chirurgici e precisamente: onorari del chirurgo, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'intervento. Si precisa che l'Impresa provvederà al rimborso delle spese di cura sopra indicate, solo se sostenute durante il periodo di ricovero, restando escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera.

Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative fatture, notule e ricevute debitamente quietanzate.

Il rimborso delle spese di cura è cumulabile con l'indennizzo per morte o per invalidità permanente.

### **Art. 29 Bis – Rinuncia all'azione di rivalsa**

Salvo che per le spese di cura da ricovero, l'Impresa rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

### **Art. 29 Ter – Controversie - Arbitrato irrituale**

Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo Medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

## SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

### Art. 30 – DENUNCIA DEL SINISTRO

**Per tutti i sinistri** il Contraente e/o l'Assicurato e/o il proprietario deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa componendo il numero verde

**800.894147**

dall'estero occorre comporre il numero

+39 039.9890.720

e successivamente inviare denuncia per iscritto al broker all'indirizzo e-mail: [sinistrivfs@magitaliagroup.com](mailto:sinistrivfs@magitaliagroup.com) e/o all'Impresa, entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni.

Nel caso di furto o rapina nonché di atti vandalici e/o dolosi di Terzi, dovrà essere fatta immediata denuncia all'Autorità, inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero (in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

### COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde

**800.894147**

dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39.039.9890.720 comunicando subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome;
- Numero di polizza;
- Targa del veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o stima del danno;
- Motivo della chiamata;
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

Il sinistro potrà essere denunciato anche tramite internet (sul sito [www.nobis.it](http://www.nobis.it) sezione "Denuncia on-line") seguendo le relative istruzioni.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**  
**Ufficio Sinistri**  
**Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni –**  
**20864 AGRATE BRIANZA (MB)**

**Oppure via PEC: [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it)**

### Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Ufficio Reclami  
Centro Direzionale Colleoni  
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21  
20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890432 - [reclami@nobis.it](mailto:reclami@nobis.it)

### in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21  
00187 ROMA (RM)  
[www.ivass.it](http://www.ivass.it)  
fax 06.42133206,  
PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

### Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa [www.nobis.it](http://www.nobis.it) la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

## **IN CASO DI ASSISTENZA AL VEICOLO**

Precisare alla Centrale Operativa il tipo di assistenza necessaria.

## **IN CASO DI FURTO/RAPINA DEL VEICOLO O IN CASO DI EVENTI SOCIOPOLITICI o ATTI VANDALICI**

Presentare subito denuncia all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto il fatto, avendo cura di specificare in denuncia se è stata sottratta anche la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In caso di danno totale occorre far pervenire tutte le chiavi del veicolo, copia (se possibile) della fattura di acquisto e, se si tratta di danno parziale, dovranno essere specificate in denuncia le parti asportate e/o danneggiate.

Copia della denuncia deve essere inviata alla Sede dell'Impresa corredata da:

- Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A.;
- Perdita di possesso
- Procura a vendere intestata all'Impresa.

In caso di danni al veicolo avvenuti all'estero, occorre presentare denuncia anche presso la competente Autorità Italiana.

Qualora il veicolo venga ritrovato, inviare copia del relativo verbale rilasciato dall'Autorità Giudiziaria allegando dettagliata descrizione delle parti asportate e/o danneggiate.

## **IN CASO DI INCENDIO oppure di EVENTI ATMOSFERICI o ROTTURA CRISTALLI**

Presentare denuncia scritta all'Impresa descrivendo dettagliatamente i fatti ed allegando copia del verbale dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità, se vi è stato il loro intervento oppure dichiarazione equivalente.

In caso di incendio totale occorre inviare all'Impresa anche Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A. nonché la perdita di possesso.

## **IN CASO DI KASKO**

Presentare denuncia all'Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell'incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell'incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all'Impresa.

## **IN CASO DI INFORTUNIO**

È necessario inviare il certificato Medico, note, parcelle e tutta la documentazione, in originale, raccolta in merito al sinistro nonché copia della cartella clinica completa nel caso di eventuale ricovero.

## **NOTA IMPORTANTE**

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l'atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
- Occorre fornire all'Impresa le copie delle fatture delle riparazioni (per quelle avvenute "fuori Rete Convenzionata") nonché le copie di ogni documento di spesa sostenuto a seguito del sinistro.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

**Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda o dall'ultima richiesta scritta di liquidazione dell'indennizzo pervenuta all'Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).**

## **Importante!**

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

## APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

### CODICE CIVILE

#### **Art. 1341 - Condizioni generali di contratto**

*Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.*

*In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.*

#### **Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari**

*Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.*

*Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.*

#### **Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

*Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.*

*L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.*

*L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.*

*Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.*

#### **Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

*Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.*

*Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.*

#### **Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi**

*Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.*

#### **Art. 1898 - Aggravamento del rischio**

*Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.*

*L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.*

*Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.*

*Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.*

*Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.*

#### **Art. 1901 - Mancato pagamento del premio**

*Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.*

*Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.*

*Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.*

**Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro:**

*L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.*

**Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

*L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.*

*Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.*

**Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

*L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.*

*Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.*

*L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.*

**Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione**

*Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.*

*Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.*

*Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.*

*La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.*

*La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.*

## **CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

**Art. 166 - Criteri di redazione**

*Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.*

*Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.*

## **INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

### **1. Titolare del trattamento**

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Viale Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza (MB).

### **2. Tipologia di dati raccolti**

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

### **3. Finalità**

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);

### **4. Modalità di trattamento**

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

### **5. Profilazione**

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

### **6. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

### **7. Periodo di conservazione**

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

### **8. Diritti dell'interessato**

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi [privacy@nobis.it](mailto:privacy@nobis.it) oppure [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).





**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

**Sede Legale e Direzione Generale:**

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

**[www.nobis.it](http://www.nobis.it)**

Il presente Set Informativo  
è aggiornato alla data del 01 dicembre 2025